



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 539 / 2023

DEL 19/12/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, SOCIALI. ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n. 147 del 28/11/2023 disponeva l'erogazione di un contributo economico ordinario alle associazioni del territorio operanti in ambito culturale, ricreativo, sportivo e sociale di seguito elencate:

ANPI	€.	700,00
FILARMONICA INDUNESE	€.	2.500,00
GRUPPO ALPINI	€	1.000,00
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI	€	700,00
AMICI DELLA CASCINA	€	800,00
SCOUT	€.	600,00
BORGO OLONESE	€	700,00
GRUPPO PODISTICO SPLUGEN	€	300,00
UNK	€	300,00
UCI INDUNO OLONA	€	500,00
QUASARS	€	500,00
IL GIROTONDO	€	300,00
PGS VOLLEY	€	900,00
OSGB	€.	400,00
REAL INDUNO	€	200,00
AS BASKET VALCERESIO	€.	1.000,00
SAN VINCENZO DE' PAOLI	€	4.000,00
SOS VALCERESIO	€	550,00
BANCO ALIMENTARE	€	1.200,00
AUSER	€	2.400,00
IL MILLEPIEDI	€	800,00
PATRONATO ACLI	€	550,00
CRI VALCERESIO	€	550,00
PRO LOCO INDUNO	€.	8.200,00

ANPI

€ 700,00

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78 / 2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà.

EVIDENZIATO che le associazioni per le quali si vuole erogare il contributo svolgono attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

RITENUTO di dove impegnare, quale quota destinata all'assegnazione dei contributi ordinari per le associazioni culturali, sportive e sociali, la somma di € 30.350,00 che trova copertura così suddivisa all'interno dei seguenti capitoli :

cap. **10406011000**, € 7.000,00, cap. **10406011030** € 4.400,00, cap. **10407011000** € 8.200,00, cap. **10412041020** € 10.050,00, cap. **10404061010** € 700,00 del bilancio 2023-2025, esigibilità anno 2023;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

Deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa.

di impegnare a favore delle associazioni in premessa indicate la somma complessiva di €. 30.350,00

capitolo 10406011000 totale € 7.000,00

ANPI	€. 700,00
FILARMONICA INDUNESE	€ . 2.500,00
GRUPPO ALPINI	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI	€ 700,00
AMICI DELLA CASCINA	€ 800,00
SCOUT	€. 600,00
BORGO OLONESE	€ 700,00

capitolo 10406011030 totale € 4.400,00

GRUPPO PODISTICO SPLUGEN	€ 300,00
UNK	€ 300,00
UCI INDUNO OLONA	€ 500,00
QUASARS	€ 500,00
IL GIROTONDO	€ 300,00
PGS VOLLEY	€ 900,00
OSGB	€. 400,00
REAL INDUNO	€ 200,00
AS BASKET VALCERESIO	€. 1.000,00

capitolo 10407011000 totale € 8.200,00

PRO LOCO INDUNO	€. 8.200,00
-----------------	-------------

capitolo 10412041020 totale € 10.050,00

SAN VINCENZO DE' PAOLI	€ 4.000,00
SOS VALCERESIO	€ 550,00
BANCO ALIMENTARE	€ 1.200,00
AUSER	€ 2.400,00
IL MILLEPIEDI	€ 800,00
PATRONATO ACLI	€ 550,00
CRI VALCERESIO	€ 550,00

capitolo 10404061010 totale €. 700,00

ANPI	€ 700,00
------	----------

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa ai cap. **10406011000**, € 7.000,00, cap. **10406011030** € 4.400,00, cap. **10407011000** € 8.200,00, cap. **10412041020** € 10.050,00, cap. **10404061010** € 700.00 del bilancio 2023-2025, esigibilità anno 2023;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 19/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)